



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI **STUDI UMANISTICI**

REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

CORSO DI LAUREA IN
LINGUE E CULTURE MODERNE

Classe L-11

Coorte A.A. 2013/14

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 - Testi normativi di riferimento
- Art. 3 - Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 - Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 - Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 - Organizzazione didattica
- Art. 8 - Piani di studio
- Art. 9 - Programmi di doppia laurea
- Art. 10 - Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 - Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 - Stage e tirocinio
- Art. 13 - Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 - Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 - Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 - Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 - Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 - Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 - Certificazioni

Allegato n. 1 - Scheda Unica annuale

Allegato n. 2 - Piani di studio

Allegato n. 3 - Piani di studio per studenti iscritti part-time

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea in *Lingue e Culture Moderne*, attivato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe L-11 delle lauree in *Lingue e Culture Moderne* di cui al DM 16 marzo 2007.
2. La durata del corso di laurea è di tre anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea in *Lingue e Culture Moderne* sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo (consultabili alla pagina: <http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti.html>), dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento studenti (consultabili alla pagina: <http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti/altri-regolamenti.html>) e dal Regolamento del Dipartimento di Studi umanistici (consultabile alla pagina <http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Strutture>).
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

Nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dai Regolamenti indicati all'art. 2, nonché di quanto disciplinato dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici, l'organo competente per il coordinamento didattico e organizzativo del corso di laurea è il Consiglio didattico di Lingue, nel seguito indicato come Consiglio didattico, che agisce nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Dipartimento di Studi Umanistici. Il Consiglio didattico individua il docente referente del Corso di studi, che viene indicato nominalmente nella scheda SUA (ALL. 1).

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

Le Segreterie Studenti si occupano della gestione amministrativa della carriera dello studente, dal momento del suo ingresso all'Università fino alla laurea (immatricolazioni, trasferimenti, tasse, riconoscimento titoli, mobilità studentesca, ecc.). Gli uffici della Segreteria studenti si trovano in Via S. Agostino 1, Pavia. Il sito è consultabile alla pagina: <http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/segreteria-studenti/segreteria-studenti-di-facolta/lettere-e-filosofia.html>

Il Centro Orientamento (C.OR.) gestisce attività e progetti per aiutare gli studenti nella scelta degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine organizza azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, incontri di orientamento. Il sito del C.OR. è consultabile alla pagina: <http://cor.unipv.it/>.

All'interno della Segreteria amministrativa del Dipartimento di Studi umanistici è presente una segreteria didattica con personale dedicato a fornire informazioni agli studenti in merito all'offerta didattica e alle varie pratiche amministrative legate a delibere e riconoscimenti di CFU. L'ufficio è sito in Strada Nuova, 65 (1 piano), Pavia (email: presidenza-lettere@unipv.it)

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

Si allega la Scheda Unica Annuale del Corso di studio estratta dalla Banca Dati ministeriale (**Allegato 1**).

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio estero ritenuto equivalente al diploma italiano. È consentita l'immatricolazione anche ai titolari di diplomi di scuola media superiore di durata quadriennale, previa valutazione del Consiglio didattico finalizzata all'individuazione di eventuali obblighi formativi (cfr. *Regolamento studenti*).
2. Per l'ammissione si richiede inoltre il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, e in particolare, oltre all'interesse per culture diverse dalla propria, una spiccata sensibilità per l'espressione e la comunicazione linguistiche, una buona competenza scritta e orale della lingua italiana, e un'adeguata preparazione culturale, secondo i vigenti programmi della scuola superiore di Stato. Non è prevista, come prerequisito, la conoscenza delle lingue straniere che saranno oggetto di studio nel Corso di laurea.
3. La preparazione iniziale dello studente dovrà essere sottoposta, da parte di un'apposita Commissione, a una verifica di carattere non selettivo, volta esclusivamente ad accertare il livello delle conoscenze possedute. La verifica dei Requisiti di accesso consiste in un test scritto o in un colloquio, secondo quanto annualmente deliberato dal Consiglio didattico e riportato sul bando di ammissione delle matricole. La verifica è richiesta anche per gli studenti trasferiti da altro corso di studio dell'Ateneo o da altri Atenei che siano stati iscritti al primo anno.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma precedente non sia risultata positiva, il Consiglio didattico, su delega del Consiglio di Dipartimento e su proposta della Commissione suddetta, indica specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente dovrà soddisfare entro il primo anno di corso e per i quali vengono predisposte apposite attività didattiche integrative (tutorato, lezioni propedeutiche, studio guidato dei testi, esercitazioni ecc.). Al termine delle predette attività didattiche integrative verrà verificato l'effettivo recupero degli obblighi formativi aggiuntivi attraverso test o colloqui o altre forme di verifica, secondo quanto annualmente deliberato dal Consiglio didattico (e reso previamente noto agli studenti). Prima che gli obblighi formativi aggiuntivi siano stati recuperati, gli studenti non potranno sostenere gli esami di *Lingua italiana con laboratorio* e di *Letteratura italiana*. Gli studenti che avessero obblighi formativi aggiuntivi all'ultima verifica di settembre/ottobre non potranno iscriversi al 2° anno regolare, bensì al 1° ripetente (quando tali studenti rientreranno al 2° anno regolare, seguiranno il piano di studi della *coorte* di studenti che si trova al 2° anno regolare dell'anno accademico di rientro).
5. Ogni anno il Consiglio didattico propone al Consiglio di Dipartimento il numero degli studenti stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti in Italia da accogliere nel Corso di laurea.

Art. 7 - Organizzazione didattica

1. A ciascun credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, di cui, di norma: 6 ore di lezione frontale (o attività didattiche equivalenti) e 19 di studio individuale, salvo nel caso degli insegnamenti ad elevato contenuto sperimentale o pratico. Per gli insegnamenti delle Lingue straniere sono previste 4 ore di lezione frontale (del modulo docente) per ogni CFU; al modulo docente sono affiancati nel corso dell'intero anno accademico cicli di esercitazioni linguistiche e altre forme di didattica integrativa allo scopo di favorire l'apprendimento linguistico. Per ciascun corso di Lingua straniera è stabilito un monte ore totale massimo di 130 ore e minimo di 110; le ore riservate alla didattica integrativa possono aumentare per i corsi del 1° anno in funzione delle esigenze degli studenti principianti. Di norma la quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata in 60 CFU. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti nel Regolamento studenti per la decadenza dallo status di studente. Dopo tale termine il Consiglio didattico prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
2. Il calendario didattico prevede, per le lezioni, un'articolazione semestrale. Gli insegnamenti che si svolgono nel primo semestre cominciano, di norma, l'ultima settimana di settembre e terminano a dicembre (prima delle vacanze natalizie), mentre quelli che si svolgono nel secondo semestre cominciano, di norma, l'ultima settimana di febbraio e terminano alla fine di maggio. Fanno eccezione le attività didattiche integrative relative ai corsi di Lingua che si svolgono lungo entrambi i semestri.
3. Il corso di laurea in *Lingue e Culture Moderne* si articola nei curricula indicati nel piano di studi (**Allegato 2**); la loro attivazione viene deliberata annualmente dal Consiglio di

Dipartimento, su proposta del Consiglio didattico, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.

4. Sono previste tre sessioni d'esame (collocate nei periodi in cui non si svolgono le lezioni): una invernale (gennaio-febbraio) al termine del primo semestre di lezione; una estiva (giugno-luglio) al termine del secondo semestre di lezione; e una sessione di recupero a settembre. Sono previsti in totale sette appelli d'esame: tre nella sessione invernale, tre in quella estiva e uno nella sessione di recupero. Gli appelli della stessa sessione devono essere, di norma, distanziati l'uno dall'altro di almeno due settimane. Per gli insegnamenti di Lingua esistono prove propedeutiche di accesso agli appelli d'esame (di cui all'art. 13, comma 2).
5. Le sessioni di laurea sono previste nei mesi di: febbraio, aprile, giugno, luglio, settembre, novembre e dicembre.
6. Il calendario didattico, i calendari delle lezioni, degli esami di profitto e di laurea vengono pubblicati sul sito del Dipartimento rispettando le scadenze ministeriali.

Art. 8 – Piani di studio

1. Il *piano di studio standard* è l'insieme delle attività formative (obbligatorie, opzionali e a scelta libera dello studente), con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto a seguire ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studio standard dei due curricula del corso di laurea in *Lingue e Culture Moderne* è rappresentato dalle attività formative previste per la *coorte* di studenti (cfr. Allegato 2). Sono approvati d'ufficio i piani di studio conformi al modello standard indicato nel presente Regolamento. Per le attività formative di cui alla lettera a), comma 5 dell'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, scelte autonomamente dallo studente fra le attività offerte dall'Ateneo, il Consiglio didattico si riserva di valutarne la coerenza con il progetto formativo, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente. Non possono figurare due annualità della medesima Lingua straniera nello stesso anno. Lo studente non può chiedere lo scambio tra prima e seconda lingua straniera se gli esami di Lingua straniera del II° anno sono già stati superati.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento potrà presentare, entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo, un *piano di studio individuale*.
3. Il piano di studio individuale è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalla classe del corso di studio e dall'ordinamento didattico e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
4. Il piano di studio individuale deve essere approvato dal Consiglio didattico, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea.
5. Lo studente che per ragioni di lavoro, di cura dei propri familiari o di salute non può assolvere all'impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione a tempo parziale (come previsto dal "Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale" consultabile alla pagina: <http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/guide-e-regolamenti.html>). Il *piano di studio per studenti iscritti part-time*, dovrà prevedere la collocazione delle attività formative, nei vari anni di corso, secondo l'articolazione riportata nell'**Allegato 3**.
6. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro i termini indicati annualmente dall'Ateneo.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

Non sono previsti programmi o accordi per il rilascio di una doppia laurea.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Non sono previste, con l'eccezione di cui al comma successivo, modalità particolari di controllo della frequenza, che viene comunque raccomandata.
2. La frequenza può essere verificata per le attività didattiche integrative previste per i corsi di Lingua straniera: spetta ai docenti titolari dell'insegnamento, d'intesa con il Consiglio didattico, definire le modalità di verifica della frequenza. L'accertamento della frequenza è solo funzionale all'ammissione alle prove in itinere (per le lingue che le prevedano): ove ciò avvenga, la percentuale di frequenza richiesta è del 70%.

3. La propedeuticità è prevista per gli insegnamenti di Lingua straniera (1, 2 e 3) e di Letteratura straniera (1, 2 e 3). Nel caso del curriculum *Linguistico-filologico-letterario* non c'è propedeuticità tra esami di Lingua e Letteratura all'interno di un anno di corso, ma lo studente, per poter sostenere quelli dell'annualità successiva, deve aver superato l'esame di Lingua e l'esame di Letteratura dell'anno precedente. Altre eventuali propedeuticità sono indicate, disciplina per disciplina, nei programmi dei singoli insegnamenti pubblicati sul sito del Dipartimento. Non è possibile sostenere l'esame sotto vincolo di propedeuticità finché non è stato superato l'esame ad esso propedeutico.
4. Gli studenti impossibilitati a frequentare un corso devono concordare le necessarie integrazioni al programma d'esame con il docente responsabile.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Nel piano di studio degli iscritti al corso di Laurea è consentito l'inserimento di 12 CFU a libera scelta (di cui all'art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D"). Gli studenti potranno scegliere tra gli insegnamenti dell'offerta formativa di Ateneo e il Consiglio Didattico potrà riservarsi la facoltà di valutare la coerenza di tali insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi del Corso di Laurea, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente.
2. Tra le attività a libera scelta (di cui all'art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D") è consentito l'inserimento di insegnamenti appartenenti all'offerta dei corsi di studio ad accesso programmato, sia a livello locale che nazionale, ad eccezione dei corsi a numero programmato a livello nazionale di area medica, nonché di insegnamenti appartenenti all'offerta di corsi di Laurea Magistrale.
3. È consentito inserire, tra gli insegnamenti soprannumerari del piano di studio del corso di Laurea, al massimo tre insegnamenti (per un massimo di 24 CFU) appartenenti all'offerta formativa delle Lauree Magistrali, nel rispetto delle eventuali propedeuticità stabilite. Allo studente, all'atto dell'iscrizione alla Laurea Magistrale, è data la possibilità di chiedere il riconoscimento degli esami svolti in soprannumero.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Il piano di studi standard del curriculum *Lingue per l'impresa* prevede lo svolgimento di un tirocinio didattico/stage obbligatorio, da svolgersi in un contesto lavorativo in cui siano utilizzate le lingue straniere. Il tirocinio, da svolgersi previa stipula di apposita convenzione dell'Università di Pavia con la struttura/ente in cui siano precisate le mansioni richieste, prevede un impegno di 150 ore e consentirà allo studente l'acquisizione di 6 CFU. Se la struttura/ente non risulta già convenzionato, le richieste di stipula della convenzione vanno presentate al Presidente del Consiglio didattico, di norma ritenuto il tutor universitario; se ritenute idonee, sono approvate dallo stesso Presidente.
2. La verifica del valido svolgimento dei periodi di tirocinio è demandata al Presidente del Consiglio didattico o di un suo delegato, e si fonderà sulla certificazione resa dalla struttura/ente presso cui il tirocinio si è svolto e presentata dallo studente. Per poter acquisire i relativi CFU lo studente dovrà consegnare agli sportelli della Segreteria studenti la dichiarazione finale, predisposta dalla stessa Segreteria, e firmata dal Presidente del Consiglio didattico o da un suo delegato.
3. Eventuali tirocini di orientamento al mondo del lavoro, tirocini extracurricolari effettuati su base volontaria dagli studenti, tirocini svolti nell'ambito del programma Erasmus placement (v. successivo art.17), potrebbero essere riconosciuti dal Consiglio didattico per lo Stage da 6 CFU previsto dal piano di studi standard del curriculum *Lingue per l'impresa*, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti, in base alle esigenze didattiche dei docenti responsabili degli insegnamenti. Le modalità di svolgimento dell'esame vengono indicate nell'ambito del programma dell'insegnamento pubblicato sul sito del Dipartimento. Per le attività formative integrate (composte da due o più moduli) sono previste prove di esame integrate per i moduli coordinati. In tale caso, i docenti responsabili dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
2. Per gli esami di Lingua straniera sono previste quattro prove propedeutiche scritte (di cui almeno una in apertura di ciascuna delle tre sessioni d'esame), volte ad accertare la

competenza d'uso, il cui superamento non permette l'acquisizione di CFU ma dà soltanto accesso agli appelli d'esame; la validità di tali prove dura sino all'intera sessione d'esame corrispondente a quella in cui è stata superata (invernale, estiva, recupero) dell'anno successivo. Le prove propedeutiche devono contenere almeno una parte scritta di responsabilità diretta del docente titolare dell'insegnamento, anche per quanto riguarda la correzione; le eventuali parti della prova propedeutica non devono essere valutate in trentesimi, e la prova deve essere valutata globalmente dal docente, in funzione dell'ammissione all'esame, con un giudizio di idoneità: gravemente insufficiente, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo. Tale giudizio finale di ammissione dovrà essere espresso dal docente anche sull'insieme delle prove in itinere, ove presentino un carattere propedeutico all'esame.

3. La votazione relativa agli esami di profitto è espressa in trentesimi. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione può concedere all'unanimità la lode. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.
4. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono costituite in conformità alle disposizioni del Regolamento didattico d'Ateneo.
5. In ciascuna sessione lo studente potrà sostenere tutti gli esami (relativi agli insegnamenti già svolti nell'a.a. in cui ha preso l'iscrizione) previsti dal suo piano di studi e visibili dall'area riservata, senza alcuna limitazione, salvi i vincoli delle eventuali propedeuticità. Per essere ammesso a un appello d'esame, lo studente deve obbligatoriamente iscriversi on line, tramite la propria area riservata, secondo le indicazioni riportate sul sito del Dipartimento. Lo studente iscritto ha comunque il diritto di ritirarsi dall'esame in qualunque momento prima di sostenerlo.
6. L'acquisizione dei 3 CFU previsti per le "Abilità informatiche" del curriculum *Lingue per l'impresa* avverrà mediante la frequenza del corso on-line ECDL Core e il superamento del relativo esame finale (secondo modalità specificate sul sito del Dipartimento). Lo studente che avesse conseguito la patente ECDL con Syllabus versione 5.0 al di fuori dell'Ateneo potrà farsi convalidare i 3 CFU suddetti direttamente in segreteria studenti.

Art. 14 - Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tenderà a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea.
2. Alla prova finale sono attribuiti 3 CFU. La prova finale potrà essere redatta in italiano con un riassunto in una delle lingue straniere studiate, oppure in una delle lingue straniere studiate con un riassunto in italiano. È possibile laurearsi solo nelle discipline dell'ambito di una delle lingue che lo studente ha a carriera. La prova dovrà consistere in una relazione scritta di massimo 10 pagine; per gli studenti del curriculum di *Lingue per l'impresa* sarà fortemente consigliata la redazione di tesi incentrate sullo stage svolto, ma saranno accettate anche tesi svolte su altro argomento purché attinente alle materie di base o caratterizzanti (lingua straniera, civiltà, linguistica, lingua e letteratura italiana).
3. Argomento e tipologia della prova finale saranno concordati con un docente di riferimento (primo referente), affiancato, esclusivamente ai fini della valutazione finale, da un altro docente di riferimento (secondo referente), scelto fra i docenti titolari di insegnamento presso il Dipartimento o fra i cultori della materia.
4. La Commissione per la prova finale sarà formata da almeno tre componenti. Lo studente esporrà brevemente le sue linee di lavoro; il primo e il secondo referente potranno dichiarare, o far pervenire per iscritto al Presidente della Commissione, la loro approvazione dell'elaborato, eventualmente accompagnata da un giudizio in forma molto sintetica. La discussione avviene almeno in parte nella prima lingua straniera a carriera dello studente, salvo i casi di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti; il punteggio massimo è di 110 punti. La relazione è valutata fino a un massimo di 5 punti: 3 per la relazione e 2 assegnati in considerazione della carriera pregressa (numero di lodi, votazione nelle materie caratterizzanti, conclusione in corso di studi). Resta inteso che i tre elementi da considerare per l'assegnazione degli eventuali due punti extra-relazione verranno valutati e gerarchizzati caso per caso dalla Commissione. L'attribuzione della lode è subordinata all'unanimità della Commissione. Altre modalità precise di svolgimento della prova finale sono riportate sulla guida didattica e/o sul sito del Dipartimento.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

Il Consiglio didattico (con propria delibera previo parere del docente referente e dietro richiesta dello studente) può convalidare, per un massimo di 12 CFU (complessivi nel quinquennio, cioè triennio e biennio), ai sensi dell'art. 14 della Legge 240/2010:

- a) le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un Ateneo.

Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, pertanto il Consiglio didattico valuterà di volta in volta l'eventuale opportunità di sottoporre gli studenti a un colloquio per verificare, dinnanzi ad apposita commissione, la congruenza tra i crediti di cui si richiede la convalida e le conoscenze e abilità effettivamente possedute.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Il Consiglio didattico, su richiesta presentata dallo studente (secondo le modalità e i tempi previsti dai regolamenti vigenti) e previo esame della relativa documentazione, delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti:
 - a) nel caso di iscrizione a singoli insegnamenti;
 - b) nel caso di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero;
 - c) nel caso di trasferimento o passaggio dello studente tra corsi di studio della stessa classe (in questo caso la quota di crediti formativi, relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati);
 - d) nel caso di carriera percorsa dallo studente che abbia già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana o straniera e che chieda, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi.
2. Il Consiglio didattico, sulla base dei crediti riconosciuti, deciderà l'eventuale abbreviazione del corso.
3. Gli esami annuali sostenuti nell'ambito di corsi appartenenti ai vecchi ordinamenti precedenti il D.M. 509/99 saranno considerati equipollenti a corsi di 12 CFU (ad eccezione degli esami di "Lingua e letteratura straniera" a cui vengono riconosciuti 18 CFU), quelli sostenuti nell'ambito di corsi appartenenti all'ordinamento ex D.M. 509/99 saranno riconosciuti come equipollenti a corsi di 6 CFU se originariamente di valore 5 (o 6) CFU, a corsi di 12 CFU se originariamente di valore 10 (o 12).
4. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti a tutti gli effetti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università degli Studi di Pavia, sulla base di specifiche disposizioni contenute in convenzioni internazionali. In assenza delle convenzioni, il Dipartimento può deliberare, su proposta del Consiglio didattico, in relazione alla coerenza dei percorsi svolti, la piena equipollenza del titolo di studio conseguito.
5. Non viene definito un periodo di validità temporale dei crediti acquisiti nell'ambito dei corsi di studio. I crediti acquisiti, in carriere pregresse, da studenti decaduti dallo status di studente (per rinuncia agli studi o per non aver sostenuto esami per il numero di anni consecutivi previsti dalla normativa in relazione al tipo di corso di studio) possono essere convalidati con apposita delibera del Consiglio didattico qualora quest'ultimo riconosca la non obsolescenza dei relativi contenuti formativi.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Gli studenti del corso di laurea possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere con le quali siano stipulati accordi (programmi Erasmus, o altri programmi di scambio).
2. Lo studente, durante il suo periodo di mobilità, può svolgere le seguenti attività all'estero:
 - seguire corsi e sostenere i relativi esami;
 - svolgere attività di ricerca in preparazione della tesi.

3. Nella definizione del progetto formativo lo studente, d'intesa coi docenti delle discipline interessate, deve indicare le attività che intende sostenere all'estero e che corrispondono a quelle presenti nel proprio piano di studi. Lo studente, prima della sua partenza, dovrà presentare il *learning agreement* (documento contenente l'elenco dei corsi da seguire all'estero con i crediti corrispondenti) che dev'essere concordato e sottoscritto tra lo studente, il delegato del corso di studio per la mobilità e il corrispondente presso l'Ateneo ospitante
4. Al termine del periodo di studi, sulla base della certificazione delle attività didattiche sostenute all'estero "*Transcript of records*" (rilasciata dall'Ateneo estero ospitante), il Consiglio didattico delibererà il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero (se pertinenti al percorso formativo), attribuendo i relativi CFU.
5. L'Università degli Studi di Pavia garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative svolte all'estero qualora conformi all'ultimo *learning agreement* approvato
6. Qualora le attività formative riconosciute non siano comprese nell'ultimo piano di studi approvato dello studente, quest'ultimo dovrà rettificare il piano di studi secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Didattico.
7. L'attività svolta dallo studente nell'ambito del programma *Erasmus placement* potrebbe essere riconosciuta dal Consiglio didattico (sulla base della pertinenza con il curriculum di studi) come:
 - a. Stage/tirocinio (6 CFU) previsto per il curriculum *Lingue per l'impresa*, se l'attività svolta all'estero viene considerata pienamente coerente con il percorso di studi;
 - b. attività didattica di tirocinio fuori piano (soprannumeraria), se l'attività svolta all'estero è collegata ai codici delle professioni indicati nell'ordinamento.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

In caso di trasferimenti, passaggi, riconoscimenti (di cui all'art. 16), per l'ammissione al secondo anno di corso è richiesto di massima un numero minimo di 30 CFU convalidati, e la frequenza delle due Lingue straniere a curriculum (tre, per gli studenti del percorso *Lingue per l'impresa*). Sono ammesse deroghe approvate dal Consiglio didattico.

Art. 19 – Certificazioni

Le modalità di riconoscimento della patente europea del computer ECDL vengono specificate all'art. 13 comma 6 del presente regolamento.

Il Consiglio didattico riconosce, ai fini degli esami di lingua straniera, le seguenti certificazioni linguistiche internazionali esterne, delle quali riconosce la validità fino a 2 anni dalla data del rilascio:

LINGUA INGLESE

Sarà riconosciuto agli studenti del I° anno di lingua inglese il possesso di una certificazione di livello B2 (Vantage/Independent User), a patto che essa includa prove relative a tutte le abilità. Saranno quindi accettati il First Certificate dell'Università di Cambridge, l'ISE del Trinity College (livello 7/8), il certificato IELTS (livello 6/Competent User) e il TOEFL, se comprensivo di prova orale (il punteggio della versione cartacea dovrà essere compreso tra 443 e 520; il punteggio della versione computerizzata tra 127 e 190; il test orale dovrà avere il punteggio di 40, e il test scritto, che deve integrare la versione cartacea, dovrà corrispondere al livello 4). Gli studenti in possesso di uno di questi certificati saranno esonerati dal sostenere alcune prove propedeutiche di lingua. Nello specifico per inglese NON dovranno sostenere le prove relative a WRITING e LISTENING-COMPREHENSION. Dovranno invece sostenere quelle di GRAMMAR e SPEAKING.

Per gli anni successivi al I° non si riconosce alcuna certificazione.

LINGUA FRANCESE

In merito alle certificazioni DELF/DALF si applicano le seguenti condizioni di convalida e riconoscimento:

Per il 1° anno, la certificazione DELF B1 è equipollente alle prove di comprensione e produzione orale del Lettorato di Francese.

Per il 2° anno, la certificazione DELF B2 è equipollente alla sola prova di produzione orale del Lettorato di Francese.

Per il 3° anno, la certificazione DALF C1 è equipollente alle prove di comprensione e produzione orale del Lettorato di Francese.

L'ottenimento del DELF B2 non dà adito al riconoscimento anche delle prove di Lettorato di Lingua francese 1. Quindi, benché una certificazione DELF B2 venga riconosciuta come parte del Lettorato del 2° anno, lo studente è tenuto a superare le prove del Lettorato del 1° anno (a meno che non sia in possesso anche di una certificazione DELF B1). Le esercitazioni del 2° anno, infatti, non coprono tutte le competenze di Lingua richieste per le esercitazioni del Lettorato del 1° anno.

Per lo stesso principio, una certificazione DALF C1, riconosciuta come parte delle prove di Lettorato del 3° anno, non copre le competenze delle esercitazioni del Lettorato del 2° anno, che dovranno dunque essere superate dallo studente prima del riconoscimento del DALF C1 come parte delle prove del Lettorato di Lingua francese 3.

Il DELF B1 può essere riconosciuto dal 1° anno.

Il DELF B2 deve essere riconosciuto al 2° anno e dal momento dell'iscrizione al 2° anno dello studente non devono essere trascorsi i 24 mesi di validità della certificazione internazionale ottenuta per questo livello.

Il DALF C1 deve essere riconosciuto al 3° anno e dal momento dell'iscrizione al 3° anno dello studente non devono essere trascorsi i 24 mesi di validità della certificazione internazionale ottenuta per questo livello.

Non risulta possibile riconoscere dal 1° anno, e d'ufficio, le prove del Lettorato dell'intero triennio.

Per la conversione si propone una valutazione calibrata: si parte dall'equazione matematica e la si calibra riducendo del 3% il voto convertito in trentesimi (successivamente si procede all'arrotondamento per difetto o per eccesso). La riduzione, peraltro minima, si giustifica con la considerazione dei livelli scolastici delle certificazioni, rispetto a quelli delle esercitazioni richieste all'Università.

LINGUA RUSSA

Saranno riconosciute le certificazioni di accertamento delle conoscenze linguistiche rilasciate dal Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa.

Per gli studenti del 1° anno il possesso di una certificazione corrispondente al livello A2-Predporogovyj equivale al superamento della prova propedeutica scritta relativa all'esame di Lingua russa 1.

Per gli studenti del 2° anno il possesso di una certificazione corrispondente al livello B1-Porogovyj equivale al superamento della prova propedeutica scritta relativa all'esame di Lingua russa 2.

LINGUA SPAGNOLA e LINGUA PORTOGHESE

Non è previsto il riconoscimento di certificazioni.

LINGUA TEDESCA

Saranno riconosciute agli studenti tutte le certificazioni del Goethe-Institut e il Test-DaF. Il possesso del Zertifikat Deutsch (livello B1), conseguito da non più di due anni, consentirà agli studenti del I° anno di non sostenere parte delle prove propedeutiche. Il possesso delle certificazioni superiori, conseguite da non più di due anni, consentirà agli studenti del II° anno di non sostenere parte delle prove propedeutiche. Non si riconoscono certificazioni per il III° anno.